



ORDINANZA N° 65

**Oggetto: Prescrizioni comunali di prevenzione antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti in tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi, in recepimento della DGR n.17/53 del 04.05.2023 e relativo Allegato.**

## IL SINDACO

### Premesso

che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni.

### Rilevato

Che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

### Considerato

che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

### Considerato

che, la Regione Sardegna, nelle more dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano regionale antincendio triennio 2023-2025, ha approvato **con DGR n.17/53 del 04.05.2023** le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, nonché il relativo

Allegato : Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

Le suddette prescrizioni disciplinano le azioni ed i comportamenti determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio **nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo**, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

### **Considerato:**

- che il suddetto provvedimento prevede che il Periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", **vige dal 1° giugno al 31 Ottobre** ( art.7 della DGR n.17/53 del 04.05.2023

- il suddetto periodo, in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, a seconda dell'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it));

- che, ai sensi della citata DGR n. 17/53 sono : vietate le azioni elencate all'art.8 della medesima, nonché regolamentate e soggette a deroga con procedura autorizzativa tutte le attività indicate agli artt.9, 10,11,12,13 che, potenzialmente, possano essere causa di innesco di incendio ( es. gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**), secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate (Allegato alla DGR n.17/53 del 04.05.2023);

- che il Comune di Cagliari (in qualità di comune dotato di Piano di Protezione Civile per il Rischio incendi di interfaccia), ai sensi dell'art. 17 comma 3 dell'allegato della **DGR n.17/53 del 04.05.2023**, entro il 1° giugno, è tenuto a:

ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa alle strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini; tale adempimento dovrà riguardare la viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, la viabilità di emergenza e la fascia perimetrale esterna di proprietà comunale.

### **Ritenuto**

- necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili)

la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato.

.- necessario richiamare il DPR n.753 del 11.07.1980 s.m.i, relativo alle le distanze di rispetto da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc. (ved.artt. 48,52,55)

### **Ritenuto inoltre**

- indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

### **Visti:**

- La D.G.R. n.17/53 del 4.05.2023 e relativo Allegato recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016".

- Il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile" dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..." ;

- Il Piano di Emergenza Comunale e l'allegato Piano degli Incendi di interfaccia, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 05.02.2013;

- La L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

.- Il DPR n.753 del 11.07.1980 s.m.i. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", in particolare in riferimento agli artt. 48,52,55, riguardanti gli abbruciamenti in vicinanza delle linee ferroviarie, le distanze da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc.

- Il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 255;

- Il regolamento comunale: Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana (D.C.C. n. 164 del 13.11.2018);

- Il D.Lgs n.267/2000 e succ. integraz. e modif. (T.U.E.L.)

### **Ritenuto**

che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

per le motivazioni in premessa;

-in recepimento delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.17/53 del 4.05.2023 e relativo Allegato recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016" succitati, allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti,

## **ORDINA**

ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, **di procedere** entro e non oltre **il 1° giugno del corrente anno**, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino **al 31 ottobre del c.a. : all'esecuzione di interventi di pulizia e di manutenzione**, di seguito elencati ai **punti 1, 2, 3, e 4** che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

Interventi di pulizia e di manutenzione da effettuarsi entro il 1° giugno:

- 1.** Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
- 2.** Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
- 3.** Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti **1.** e **2.** e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
- 4.** Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

## **DISPONE**

Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **siano consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio DGR. N.17/53 del 4.05.2023 e relativo Allegato, citate nel presente dispositivo .

## **DISPONE altresì**

- in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, che venga applicata ai contravventori la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente succitata, nonché dal: Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana (D.C.C. n. 164 del 13.11.2018);

- che ai contravventori della presente Ordinanza venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00), fatta salva l'applicazione stabilita dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR N.17/53 del 4.05.2023) stabilita dall'art.10 della L.353/2000 s.m.i, nonché quelle previste dalla LR n.8 27.04.2016 e dalla specifica normativa di settore.

- La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.

## **DEMANDA**

-Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;

-Al Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, al Servizio Parchi, Verde e gestione faunistica, al Servizio Igiene del Suolo, il monitoraggio, per la corretta osservanza delle presenti disposizioni.

## **ORDINA ALTRESÌ**

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché di divulgarlo nei consueti modi di diffusione.

## AVVERTENZE

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva, di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere **entro 60 giorni** dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lvo 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Cagliari, 24 maggio 2023

IL SINDACO

Dott. Paolo Truzzu

firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT